

REGIONE PIEMONTE BU29S1 18/07/2025

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 2 luglio 2025, n. 163

MODIFICA DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE

LEGISLATIVA APPROVATA IN DATA 26 GIUGNO 2025

RECANTE "LEGGE ANNUALE DI RIORDINO

DELL'ORDINAMENTO REGIONALE. ANNO 2025". (SS)

Documento allegato

Delibera n. 163/2025 - Cl. 2.6

Oggetto MODIFICA DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE
LEGISLATIVA APPROVATA IN DATA 26 GIUGNO 2025
RECANTE "LEGGE ANNUALE DI RIORDINO
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE. ANNO 2025". (SS)

Seduta n. 26

L'anno 2025, il giorno 2 luglio alle ore 13.37 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

MODIFICA DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE
LEGISLATIVA APPROVATA IN DATA 26 GIUGNO 2025 RECANTE
"LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.
ANNO 2025". (SS)

Premesso:

- che in data 26 giugno 2025, il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione legislativa recante "Legge annuale di riordino

dell'ordinamento regionale. Anno 2025", sulla base del disegno di legge n. 73, presentato dalla Giunta regionale;
- che nel corso dell'esame dell'articolato è stato approvato l'emendamento n. 262, presentato dalla Giunta regionale, con il quale è stato inserito nel testo del disegno di legge l'articolo 30.1, con il seguente contenuto:
Art. 30.1 - (Modifiche alla l.r. 23/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) sono inserite le seguenti lettere b bis) e b ter):

"b bis) provvedono, altresì, al rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell'Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale";

"b ter) al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis), la documentazione relativa alle istanze pervenute precedentemente all'entrata in vigore della presente legge è trasmessa dalla Regione alla provincia territorialmente competente secondo l'ordine di arrivo delle medesime";

Dato atto che in data odierna è pervenuta una nota a firma dell'Assessore Vignale con la quale si propone una modifica di coordinamento sull'originaria lettera b ter) dell'emendamento n. 262, al fine di meglio chiarire il momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione inserita con l'emendamento medesimo all'art. 30.1, proponendo in particolare la trasformazione della lettera b ter) nel comma 2 dell'art. 30.1;

Ritenuto opportuno, alla luce di tali premesse, modificare per coordinamento il testo dell'art. 30.1 della deliberazione legislativa sopra richiamata, nel seguente modo:

"Art. 30 bis. (Modifiche alla l.r. 23/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è inserita la seguente lettera:

"b bis) provvedono, altresì, al rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione

I dell'Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale”;

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 23/2002, come inserita dal comma 1, la documentazione relativa alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, è trasmessa dalla Regione alla provincia territorialmente competente ovvero alla Città metropolitana di Torino, secondo l'ordine di arrivo delle medesime.”;

Ritenuto, quindi, necessario apportare, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la suddetta modifica di coordinamento alla deliberazione legislativa di cui all'oggetto;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la seguente modifica di coordinamento all'art. 30.1 della deliberazione legislativa recante “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”, approvata dal Consiglio regionale in data 26 giugno 2025:

“Art. 30 bis. (Modifiche alla l.r. 23/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è inserita la seguente lettera:

“b bis) provvedono, altresì, al rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell'Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per

assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale”;

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 23/2002, come inserita dal comma 1, la documentazione relativa alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, è trasmessa dalla Regione alla provincia territorialmente competente ovvero alla Città metropolitana di Torino, secondo l'ordine di arrivo delle medesime.”;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di comunicare la presente deliberazione a tutti i componenti il Consiglio regionale nella prima seduta utile, ai sensi del sopra richiamato articolo 90, comma 5 del Regolamento interno.